

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

*Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio, che per l'anno in corso è stato **rinvitato al 30 novembre 2020** dall'art. 54 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 126/2020.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- *il rispetto del principio del pareggio di bilancio;*
- *il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;*
- *la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;*
- *la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.*

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- *le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;*
- *i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;*
- *l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;*
- *le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.*

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- *Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;*
- *Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;*
- *Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.*

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

In data 09 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 9, il Documento unico di programmazione (DUP) e, con delibera n. 10, il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; il 27 luglio 2020 il Consiglio Comunale, con delibera n. 25, ha approvato il rendiconto 2019, che evidenzia un risultato di amministrazione di euro 5.145.068,23 così composto:

fondi accantonati	per euro	1.514.161,52;
fondi vincolati	per euro	1.657.608,57;
fondi destinati agli investimenti	per euro	421,12;
fondi disponibili	per euro	1.972.877,02.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 la Giunta Comunale:

- a) ha effettuato tre variazioni d'urgenza ai sensi dell'art. 175 TUEL, comma 4, rispettivamente con deliberazioni n. 40 del 15.04.2020, n. 46 dell'11.05.2020 e n. 89 del 14.09.2020, già sottoposte a ratifica da parte del Consiglio;
- b) ha adottato il proprio atto deliberativo n. 42 del 04.05.2020, relativo a *"Prelevamento dal Fondo di Riserva"*, già comunicato al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166 del Decreto Lgv. 267/2000, nonché la delibera n. 97 del 12.10.2020, relativa a *"Prelevamento dal Fondo rischi spese potenziali e dal Fondo di Riserva di cassa per l'esercizio 2020 e adeguamento PEG 2020/2022"*;
- c) ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Lgv. n. 118/2011 e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto e la contestuale variazione al bilancio pluriennale 2020-2022 con deliberazione n. 57 dell'8 giugno 2020.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale:

- a) nella seduta del 13 luglio 2020, ha ratificato le variazioni d'urgenza e preso atto del prelievo da Fondo di Riserva approvati dalla Giunta Comunale nei termini sopra indicati;
- b) nella seduta del 27 luglio 2020, ha approvato la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022 con applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione risultato dal consuntivo 2019, per complessivi euro 496.408,17, di cui euro 135.408,17 per spese correnti, una tantum, conseguenti all'emergenza Covid19 ed euro 361.000,00 per spese di investimento;
- c) nella seduta del 2 ottobre 2020, ha approvato la variazione del bilancio di previsione 2020-2022 con applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione risultato dal consuntivo 2019, di euro 433.000,00, per spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio Finanziario:

- a) ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a) T.U.E.L.: determinazione n. 480 del 17.05.2020, n. 577 del

18.06.2020, n. 754 del 31/07/2020, n. 791 del 11.08.2020, n. 923 del 24.09.2020, n. 956 del 06.10.2020, n. 1040 del 23.10.2020;

- b) il 5 novembre 2020 ha proposto una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L. – che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale e sulla quale la scrivente ha già espresso il proprio parere favorevole - che prevede una disapplicazione della quota di avanzo di amministrazione risultato dal consuntivo 2019, già applicato alla parte corrente, di euro - 85.408,17, e l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione, di euro 240.000,00, per investimenti.

L'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine indicato nel 31 luglio dall'art. 193 T.U.E.L. per la verifica, da parte del Consiglio Comunale, del permanere degli equilibri generali di bilancio e per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

In data 05/11/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria ed alla verifica degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Vengono presi in esame i seguenti documenti:

- a) la stampa del conto del bilancio alla data del 03.11.2020;
- b) le attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi in data 05.11.2020 dalle quali risulta che, a tale data e per ciascun servizio di competenza, *non sussistono debiti fuori bilancio e non vi sono dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui*;
- c) la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario - denominata "*Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2020*" ed allegata alla proposta di delibera - esplicativa dell'andamento della gestione e del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011. La relazione contiene anche puntuali indicazioni sullo stato di avanzamento della spesa per missione, sul monitoraggio di alcuni aspetti finanziari e patrimoniali (avanzo di amministrazione, fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità e fondi rischi), sulla valutazione ed andamento delle entrate e delle uscite e di alcuni fenomeni che necessitano di particolari cautele. In particolare, con riferimento alla gestione dei residui, viene dato atto che non si profilano sostanziali

variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate in fase di approvazione del rendiconto;

d) il fondo di cassa, così come risulta dalla contabilità dell'Ente alla data del 03.11.2020.

Dalla documentazione esaminata risulta che:

- i Responsabili di P.O. **non** hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- **non** sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

In merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, viene dato atto che l'accantonamento risulta congruo.

Il Revisore ha inoltre verificato che gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31.12.2019 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- preso atto dell'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 03/11/2020;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 D.Lgv n. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto.

Pasiano di Pordenone, 12/11/2020

Il Revisore Unico
dott. Nadia Siega
(firma digitale)